



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

Sede Legale: Via Renato Paolini, 45 - 65124 Pescara - P. IVA 01397530682 - www.asl.pe.it

AZIENDA SANITARIA LOCALE PESCARA

UOS GESTIONE SANITARI CONVENZIONATI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1750

DEL 15/05/2026

OGGETTO: PROVVEDIMENTO SOSPENSIONE DEL RAPPORTO CONVENZIONALE
MEDICO DI MEDICINA GENERALE - ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA E
DISPOSIZIONI PER LA SOSTITUZIONE.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: Provvedimento sospensione del rapporto convenzionale Medico di Medicina Generale - Assistenza primaria a ciclo di scelta e disposizioni per la sostituzione.

Nella sede ASL Pescara, in Via R. Paolini, 47, la Dott.ssa Cantagallo Marilea, Dirigente della struttura semplice UOS Gestione Sanitari Convenzionati giusta deliberazione n° 333 del 27/02/2024, nell'esercizio delle funzioni ad essa delegate, ha adottato la seguente determinazione dirigenziale:

Premesso che:

- la Dott.ssa [omissis] risulta convenzionata con l'ASL Pescara con incarico a tempo indeterminato di Medico di Medicina Generale per l'attività di Assistenza primaria a ciclo di scelta, in servizio presso l'ambito territoriale di Cepagatti, Città Sant'Angelo, Elice, Nocciano, Rosciano, Pianella, Moscufo, Spoltore, Catignano, Civitaquana;
- con nota trasmessa a mezzo PEC in data 01/04/2026 la Dott.ssa [omissis] ha comunicato la propria [omissis], con decorrenza dal 13/04/2026[omissis], fino a tutto il 31/08/2026, [omissis];
- con medesima nota a mezzo pec in data 01/04/2026, la Dott.ssa [omissis] ha comunicato che nel periodo di assenza sarà sostituita dal Dott. Cristiano Giannone, allegando a tal proposito modulo di accettazione della sostituzione, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 36, comma 1, dell'ACN/MMG/2026;
- che il Dott. Cristiano Giannone risulta in possesso dei requisiti previsti dal vigente ACN/MMG per l'acquisizione degli incarichi di sostituzione in parola, giusta documentazione in atti;

Richiamati:

- [omissis];
- l'art. 22 [omissis] ACN/MMG/2026, che testualmente recita [omissis];
- l'art. 36 ACN/MMG Vigente, commi 1 e 6, per la disciplina delle sostituzioni del Medico di Assistenza Primaria, ove è previsto, tra l'altro, che il sostituto assume direttamente e formalmente, all'atto dell'accettazione della sostituzione, le responsabilità professionali e gli obblighi del titolare, e che durante il periodo di sostituzione non è consentito al sostituto acquisire scelte del titolare;

Preso Atto della documentazione prodotta dalla Dott.ssa [omissis] ai fini della sospensione dall'attività di medicina generale in applicazione dell'art. 22 [omissis] ACN/MMG/2026;

Considerato che:

- l'art. 22, [omissis], dell'ACN/MMG/2026, stabilisce che la sospensione dall'attività di medicina generale di cui al [omissis], non comporta soluzione di continuità del rapporto convenzionale ai fini

dell'anzianità di servizio;

- l'articolo 36, commi 9 e 10, ACN/MMG Vigente prevede che il compenso spettante al medico che effettua sostituzione per attività a ciclo di scelta è pari al 70% del compenso di cui all'articolo 47, comma 2, lettera A, punto I, del ridetto ACN ed è corrisposto: intero per i mesi di aprile, maggio, ottobre e novembre; maggiorato del 20% per i mesi di dicembre, gennaio, febbraio e marzo; ridotto del 20% per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre. Al titolare viene corrisposta la restante parte dei compensi mensili dovuti. Al sostituto spettano inoltre i compensi per le prestazioni aggiuntive di cui all'Allegato 6 e, con le stesse limitazioni previste per il titolare, per le prestazioni di assistenza domiciliare programmata (ADP) di cui all'Allegato 8 ed integrata (ADI) di cui all'Allegato 9, eseguite nel corso della sostituzione. Per i primi 30 (trenta) giorni di sostituzione continuativa, per l'attività a ciclo di scelta, l'Azienda corrisponde i compensi al medico titolare, il quale provvede ad erogare al sostituto quanto dovuto nel rispetto della normativa fiscale; dal trentunesimo giorno l'Azienda corrisponde i suddetti compensi pro-quota, direttamente al sostituto e al titolare;

Ritenuto, per quanto sopra rappresentato, dover procedere disponendo:

- la sospensione dell'attività convenzionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 [omissis], ACN/MMG/2026, con decorrenza dal 13/04/2026 al 31/08/2026, nei confronti della Dott.ssa [omissis], titolare di incarico a tempo indeterminato in convenzione con l'ASL Pescara di Medico di Medicina Generale per l'attività di Assistenza primaria a ciclo di scelta – in servizio presso l'ambito territoriale di Cepagatti, Città Sant'Angelo, Elice, Nocciano, Rosciano, Pianella, Moscufo, Spoltore, Catignano, Civitavecchia, giusta documentazione allegata;

- la presa d'atto, ai sensi dell'articolo 36 ACN/MMG/2026, commi 1 e 6, della sostituzione del medico di Assistenza Primaria a ciclo di scelta dell'Ambito Territoriale di Cepagatti, Città Sant'Angelo, Elice, Nocciano, Rosciano, Pianella, Moscufo, Spoltore, Catignano, Civitavecchia; Dott.ssa [omissis] per il periodo decorrente dal 13/04/2026 al 31/08/2026, da parte del Dott. Cristiano Giannone;

- la spettanza del compenso al medico che effettua la sostituzione in parola pari a quello previsto dalle disposizioni di cui all'art. 36, commi 9 e 10, dell'ACN/MMG/2026;

Il Dirigente Dott.ssa Marilea Cantagallo

- visto il D.Lgs n. 502/92;
- visto il D.Lgs n. 165/01;
- preso atto dell'attività istruttoria espletata dal responsabile del procedimento dottoressa Marilea Cantagallo ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/90;

DETERMINA

1. Di Disporre la sospensione dell'attività convenzionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 [omissis], ACN/MMG Vigente, con decorrenza dal 13/04/2026 al 31/08/2026 nei confronti della Dott.ssa [omissis], titolare di incarico a tempo indeterminato in convenzione con l'ASL Pescara di

Medico di Medicina Generale per l'attività di Assistenza primaria a ciclo di scelta – in servizio presso ambito territoriale di Cepagatti, Città Sant'Angelo, Elice, Nocciano, Rosciano, Pianella, Moscufo, Spoltore, Catignano, Civitaquana;

2. Di Prendere Atto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 36 ACN/MMG/2026, commi 1 e 6, che la Dott.ssa [omissis] medico di Assistenza Primaria a ciclo di scelta dell'Ambito Territoriale di Cepagatti, Città Sant'Angelo, Elice, Nocciano, Rosciano, Pianella, Moscufo, Spoltore, Catignano, Civitaquana, ha nominato come medico sostituto per il periodo di assenza decorrente dal 13/04/2026 al 31/08/2026, il Dott. Cristiano Giannone, giusta documentazione allegata;

3. Di Dare Atto che il compenso spettante al Dott. Cristiano Giannone per la sostituzione in parola è pari a quello previsto dalle disposizioni di cui all'art. 36, commi 9 e 10, dell'ACN/MMG/2026 che prevede che il compenso spettante al medico che effettua sostituzione per attività a ciclo di scelta è pari al 70% del compenso di cui all'articolo 47, comma 2, lettera A, punto I, del ridetto ACN ed è corrisposto: intero per i mesi di aprile, maggio, ottobre e novembre; maggiorato del 20% per i mesi di dicembre, gennaio, febbraio e marzo; ridotto del 20% per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre. Al titolare viene corrisposta la restante parte dei compensi mensili dovuti. Al sostituto spettano inoltre i compensi per le prestazioni aggiuntive di cui all'Allegato 6 e, con le stesse limitazioni previste per il titolare, per le prestazioni di assistenza domiciliare programmata (ADP) di cui all'Allegato 8 ed integrata (ADI) di cui all'Allegato 9, eseguite nel corso della sostituzione ; nello specifico, per i primi 30 (trenta) giorni di sostituzione continuativa, per l'attività a ciclo di scelta, l'Azienda corrisponde i compensi al medico titolare, il quale provvede ad erogare al sostituto quanto dovuto nel rispetto della normativa fiscale; dal trentunesimo giorno l'Azienda corrisponde i suddetti compensi pro-quota, direttamente al sostituto e al titolare;

4. Di liquidare agli effetti di quanto sopra i compensi spettanti ai sostituti nella misura del 70% come segue;

- Dott. Cristiano Giannone per il periodo dal 13/05/2026 e sino al 31/08/2026;

- di liquidare al titolare la restante parte dei compensi mensili dovuti;

5. Di Trasmettere copia del presente provvedimento all'UOS Gestione Sanitari Convenzionati per gli ulteriori conseguenti adempimenti e per formale notifica agli interessati;

6. Di Dare Atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 del regolamento interno approvato con deliberazione n. 705 del 28/06/2012, è immediatamente esecutivo;

7. Di Disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32 L. n. 32/2009.

8. Di dare atto che, ai sensi della legge regionale n. 10/2022 decorsi i termini di pubblicazione di cui alla Legge 69/2009, il presente provvedimento sarà soggetto a pubblicazione dei soli indici, quali data, oggetto e Unità Operativa proponente.

UOS GESTIONE SANITARI CONVENZIONATI

L'Istruttore	Il Direttore
Marilea Cantagallo	Marilea Cantagallo
	firmato digitalmente

Voce di conto: 0702010101 Anno : 2026

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 18/05/2026 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
